

DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2012
32/2012/R/GAS

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL
GAS NATURALE, IN CASI DI EMERGENZA PER CARENZA DI GAS IN RETE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la delibera dell'Autorità 19 gennaio 2012, 6/2012 /R /gas (di seguito: delibera 6/2012 /R /gas);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2012 (prot. Autorità 3663 del 7 febbraio 2012);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e i suoi successivi aggiornamenti.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina di merito economico del bilanciamento del gas naturale, che, in attuazione delle disposizioni della deliberazione ARG/gas 81/11, ha trovato applicazione a decorrere dall'1 dicembre 2012;
- l'articolo 7, della deliberazione ARG/gas 45/11 definisce le modalità di combinazione delle offerte, presentate dagli utenti del bilanciamento e dal responsabile del bilanciamento, nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento, appositamente organizzata dal Gestore dei mercati energetici, le modalità di definizione del prezzo di remunerazione delle offerte combinate, nonché del prezzo di sbilanciamento;
- in particolare, il comma 7.4, lettera c), della deliberazione ARG/gas 45/11, come modificato dal punto 9, della deliberazione ARG/gas 45/11, contiene disposizioni che si applicano ai fini della definizione del prezzo di remunerazione, relativamente ad un eventuale giorno gas nel quale il responsabile del bilanciamento abbia effettuato, in applicazione delle procedure di emergenza per carenza di gas previste dal proprio codice di rete, interventi di riduzione dei prelievi, per far fronte a situazioni di squilibrio fra immissioni e prelievi nel medesimo giorno gas, che non sono risultate gestibili con gli ordinari strumenti del bilanciamento fisico.

CONSIDERATO CHE:

- in data 6 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, in considerazione della situazione del sistema nazionale del gas naturale, ha disposto, con decorrenza dalle ore 6:00 del 7 febbraio 2012, la dichiarazione di emergenza, come definito dalle procedure di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, del 26 settembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni apportate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2008;
- il medesimo Ministero ha provveduto ad attivare il servizio di contenimento dei consumi da parte dei clienti industriali, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e successive modifiche;
- con la comunicazione 6 febbraio 2012, la Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico ha altresì disposto, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, e dell'articolo 28, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 164/2000, nonché dell'articolo 1, comma 7, lettera q) e comma 8, lettera b), punti 1 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che i soggetti titolari di capacità di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, nonché di capacità di rigassificazione, per garantire la disponibilità di gas necessaria ad assicurare il servizio di modulazione ai clienti di cui in oggetto, sono invitati a ricorrere al pieno utilizzo delle capacità loro conferite;
- l'avvio del bilanciamento di merito economico consente la definizione di adeguati segnali di scarsità, volti a perseguire il massimo utilizzo delle capacità conferite presso i punti di entrata - quindi la massimizzazione delle importazioni sia via gasdotto che rigassificazione - disposto dal Ministero, nei giorni critici

per il sistema del gas e contribuisce conseguentemente alla sua gestione in sicurezza;

- la definizione di un prezzo di sbilanciamento che si applica in vigore delle misure adottate dal Ministero, risulta maggiormente idonea a perseguire le finalità di cui al precedente punto rispetto a un prezzo di sbilanciamento che, sulla base delle citate disposizioni della deliberazione ARG/gas 45/11, è determinato solo al termine del giorno gas sulla base delle azioni adottate dal responsabile del bilanciamento;
- più in generale, nelle situazioni di criticità del sistema la determinazione del prezzo di sbilanciamento con anticipo rispetto alla chiusura del giorno gas risulta funzionale ad incentivare comportamenti degli utenti in linea con le esigenze di sicurezza e di gestione del sistema attraverso la coerente programmazione delle immissioni e dei prelievi nei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica;
- il riconoscimento del valore della capacità di erogazione dello stoccaggio, ai soggetti che non utilizzano completamente tale risorsa a vantaggio del sistema, rappresenta un ulteriore incentivo a comportamenti in linea con le esigenze del sistema ed è coerente con l'attuale contesto di emergenza per carenza di gas, caratterizzata dalla scarsità della capacità di immissione, pur in presenza di significative giacenze in stoccaggio;
- il prezzo, di cui al comma 5.6, lettera a), della deliberazione ARG/gas 45/11, che si applica nei casi di emergenza per carenza di gas, è allineato con il costo riconosciuto nei casi di attivazione delle misure del contenimento dei consumi sopra richiamate, ai clienti finali che vi aderiscono ai sensi dell'opzione A, dell'allegato A, alla deliberazione 6/2012/R/gas - cd. interrompibili - determinato come somma del corrispettivo variabile riconosciuto e del ricavo associato al consumo di gas naturale evitato.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente, in considerazione dello stato di emergenza del sistema del gas, prevedere modifiche alla disciplina del prezzo di sbilanciamento che consentano di perseguire gli obiettivi dei provvedimenti del Ministero sopra citati, rafforzandone l'efficacia;
- per consentire agli utenti un adeguato preavviso, ai fini della definizione delle offerte presso il mercato per il bilanciamento in linea con le previsioni del presente provvedimento, prevederne la decorrenza di applicazione dal giorno gas 8 febbraio 2012 e che per il giorno gas 7 febbraio 2012 il prezzo di remunerazione e il prezzo di bilanciamento siano determinati secondo le disposizioni valide in situazioni di normale esercizio

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione ARG/gas 45/11 come segue:
 - a) le lettere c) e d) del comma 7.4 sono abrogate;

- b) al comma 7.5 le parole “Nei casi di cui al comma 7.4, lettere b), c) e d)” sono sostituite dalle parole “Nei casi di cui al comma 7.4, lettera b)” e le parole “delle medesime lettere b), c) e d)” sono sostituite dalle parole “medesima lettera b)”;
- c) il comma 7.7 è sostituito dal seguente:
 “7.7 Il prezzo di sbilanciamento è pari:
 a) al prezzo di cui al comma 5.6 lettera a), nel caso in cui per il giorno gas il responsabile del bilanciamento abbia richiesto, in applicazione delle procedure di emergenza per carenza di gas previste dal proprio codice di rete, interventi di riduzione dei prelievi per far fronte a situazioni di squilibrio fra immissioni e prelievi nel medesimo giorno gas che non sono risultate gestibili con gli ordinari strumenti del bilanciamento fisico;
 b) al prezzo medio registrato nei trenta giorni precedenti, con l’eccezione dei giorni in cui il prezzo di sbilanciamento sia stato determinato ai sensi delle precedenti lettere b) e c), nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte accettate risultino inferiori a 6000 GJ;
 c) al prezzo di remunerazione determinato ai sensi del comma 7.4 in tutti gli altri casi.”;
- d) dopo il comma 7.8 sono aggiunti i seguenti commi:
 “7.9 Nei casi di cui alla lettera a) del comma 7.7, è riconosciuto all’utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza fra il prezzo di sbilanciamento di cui al medesimo comma e il prezzo di remunerazione determinato ai sensi del comma 7.4 moltiplicato per la differenza fra la capacità di erogazione continua di cui dispone e la capacità oggetto di prenotazione, come eventualmente riformulata ai sensi del comma 10.1 della deliberazione n. 119/05.
 7.10 Il responsabile del bilanciamento comunica agli utenti del bilanciamento la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 7.7, lettera a), tenendo conto delle eventuali determinazioni del Ministero dello Sviluppo Economico ovvero del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas entro le ore 12:00 del giorno gas, ovvero entro le ore 10 del giorno gas precedente nel caso di richiesta di massimo utilizzo delle capacità conferite presso i punti di entrata interconnessi con le importazioni o con terminali di rigassificazione.”
2. di prevedere che le modifiche di cui al punto 1 lettere a) e b) si applichino con decorrenza dal giorno gas 7 febbraio 2012;
 3. di prevedere che le modifiche di cui al punto 1 lettere c) e d) si applichino con decorrenza dal giorno gas 8 febbraio 2012;
 4. di prevedere che per il giorno gas 8 febbraio 2012 la comunicazione di cui al comma 7.10 della deliberazione ARG/gas 45/11 modificato ai sensi del punto 1 lettera s) sia effettuata entro le ore 10 del medesimo giorno gas;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

7 febbraio 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni